Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 73° — **Roma - Martedì, 15 novembre 1932 - Anno XI** — **Numero 263**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II).	L.	**108**	**63**	**45**
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	**240**	**140**	**100**
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	**72**	**45**	**31.50**
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	**160**	**100**	**70**

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **45** — Estero L. **100**.

Gli abbonamenti hanno, *di massima, decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore purchè la scadenza dell'abbonamento sia contenuta nel limite del* 31 *dicembre dell'anno in corso.*

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella " Gazzetta Ufficiale „ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato nel Ministero delle Finanze e presso le più importanti Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

AVVISO di pubblicazione e spedizione di fascicoli della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia.

Si rende noto a tutti gli Uffici ammessi alla gratuita distribuzione della Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno tanto in edizione normale che in quella economica che si è ultimata la spedizione dei fascicoli 1° e 2° del volume III edizione normale 1932 ed indice del vol. VII complementare 1931, nonchè dei fascicoli dal 7° all'11° del volume III dell'edizione economica 1932 con annesso al fasc. 10° l'indice del volume II.

Gli eventuali reclami per la mancata ricezione dei fascicoli suddetti dovranno essere inoltrati all'Ufficio della Raccolta Leggi e Decreti presso il Ministero della Giustizia Palazzo di via Arenula - Roma nel termine improrogabile di un mese dalla pubblicazione del presente avviso, avvertendo che trascorso detto termine, tali reclami non saranno più ammessi e che quindi i fascicoli, intempestivamente richiesti, non potranno essere forniti che a pagamento ed a cura dell'Istituto Poligrafico dello Stato.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 14 ottobre 1932, n. **1433**.
Approvazione dell'atto aggiuntivo al disciplinare 28 dicembre 1928 concernente la concessione della raccolta di palma dum nei boschi demaniali dell'Eritrea.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 18 aprile 1929, n. 748, col quale fu accordata alla « Società Esercizi Industriali Africani » per la costituenda Società anonima « Palma Dum » la concessione della raccolta di palma dum nei boschi demaniali dell'Eritrea, alle condizioni risultanti dal disciplinare 28 dicembre 1928 allegato al decreto medesimo;

Vista la domanda della Società « Palma Dum », in data 16 novembre 1931, intesa ad ottenere una temporanea modificazione delle norme relative al pagamento del canone al Governo della Colonia, in vista delle eccezionali condizioni in cui si svolge l'industria esercitata dalla Società;

Visto il dispaccio telegrafico n. 749 del Governatore della Colonia Eritrea, in data 8 febbraio 1932;

Visto l'art. 49 dell'ordinamento fondiario della Colonia Eritrea, approvato con R. decreto 7 febbraio 1929, n. 269;

Udito il parere del Consiglio superiore coloniale;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato l'unito atto aggiuntivo in data 16 settembre 1932-X contenente una temporanea modificazione nell'applicazione dell'art. 24 del disciplinare 28 dicembre 1928, allegato al R. decreto 18 aprile 1929, n. 748.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato dalla R. nave *Savoia*, addì 14 ottobre 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

DE BONO.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 novembre 1932 - Anno XI
Atti del Governo, registro 326, foglio 24. — MANCINI.

Disciplinare aggiuntivo al disciplinare 28 dicembre 1928-VII allegato al R. decreto 18 aprile 1929, n. 748, intervenuto tra l'Amministrazione coloniale e la Società « Palma Dum ».

Art. 1.

A partire dal 1° gennaio 1932, l'Amministrazione della Colonia Eritrea, in temporanea deroga all'art. 24 del disciplinare 28 dicembre 1928-VII, percepirà, dalla Società anonima « Palma Dum », un canone in ragione di lire una per ogni quintale di dum esportato dalla Colonia medesima. Qualora, però, la percentuale del 20 % sugli utili netti della Società, giusta l'art. 24 citato, risultasse superiore al nuovo canone stabilito dal presente articolo, la Società dovrà corrispondere all'Amministrazione pubblica la percentuale predetta.

Art. 2.

La disposizione di cui all'art. 1 ha effetto per l'anno 1932, restando fermo che la somma complessiva del canone da corrispondersi dalla Società non potrà, comunque, essere inferiore alle L. 35.000 (trentacinquemila). Per gli anni successivi, è data facoltà al Governo della Colonia di procedere ad una revisione del canone stabilito dall'art. 1, secondo le condizioni del mercato e dell'esercizio dell'industria gestita dalla Società.

Art. 3.

Il presente atto non sarà impegnativo per l'Amministrazione pubblica se non dopo che sia stato superiormente approvato, nei modi di legge.

Roma, 16 settembre 1932 - Anno X

Per il Governo della Colonia Eritrea:
OTTONE GABELLI.

Per la Società anonima « Palma Dum »:
ANTONIO TITTONI.

REGIO DECRETO 14 ottobre 1932, n. **1434**.
Cambiamento della denominazione delle navi sussidiarie « Dentice » e « Merluzzo » in quella di « Pellegrino Matteucci » e « Giuseppe Biglieri ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto in data 13 novembre 1931, n. 1467, che inscriveva le quattro navi pescherecce « Acciuga », « Merluzzo », « Triglia », « Dentice » fra le navi sussidiarie;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Le due navi sussidiarie « Dentice » e « Merluzzo » assumono rispettivamente il nuovo nome di « Pellegrino Matteucci » e « Giuseppe Biglieri ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato dalla R. nave *Savoia*, addì 14 ottobre 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

SIRIANNI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 novembre 1932 - Anno XI
Atti del Governo, registro 326, foglio 36. — FERZI.

REGIO DECRETO 20 ottobre 1932, n. 1435.

Approvazione dei ruoli organici del personale civile del Ministero dell'aeronautica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti i Regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395, e 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni;

Visti gli articoli dal 44 al 53 dell'ordinamento della Regia aeronautica, approvato col R. decreto-legge 4 maggio 1925, n. 627, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 16 agosto 1926, n. 1387, e successive proroghe;

Viste le leggi 21 agosto 1921, n. 1312, e 30 dicembre 1929, n. 2201;

Visto il R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733;

Riconosciuta l'assoluta necessità di provvedere al reclutamento di una parte almeno del personale civile di ruolo occorrente ad assicurare il funzionamento dei servizi dell'Amministrazione aeronautica;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per l'aeronautica e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I ruoli organici del personale civile della Regia aeronautica stabiliti dagli articoli 45, 47, 48, 50, 52 e 53 dell'ordinamento approvato col R. decreto-legge 4 maggio 1925, n. 627, e successive modificazioni, sono sostituiti da quelli di cui alle tabelle comprese nell'allegato al presente decreto, viste, d'ordine Nostro, dai Ministri proponenti.

Art. 2.

È data facoltà al Ministro per l'aeronautica di provvedere, con l'osservanza delle vigenti disposizioni e di quelle contenute nel presente decreto, al reclutamento del personale civile nei limiti dei posti disponibili in ciascun ruolo, in conseguenza dell'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 3.

Nel termine massimo di un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è consentito, a parità di grado, il passaggio, su domanda, di impiegati da un ruolo all'altro del medesimo gruppo, subordinatamente alle seguenti condizioni: che essi abbiano lodevolmente disimpegnate, per due anni almeno, le mansioni del ruolo cui aspirano e che sulle loro domande siasi favorevolmente pronunziato il Consiglio di amministrazione.

Nei passaggi di cui sopra gli impiegati vengono collocati nel nuovo ruolo in base alla propria anzianità.

Art. 4.

Fermo restando che le nomine nei ruoli organici di cui al precedente art. 1 devono effettuarsi nel grado iniziale, con le sole eccezioni di carattere generale stabilite dalle vigenti disposizioni, è in facoltà del Ministro per l'aeronautica, fino al completamento degli organici medesimi, non oltre, però, il limite di un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, di bandire per ciascun ruolo un concorso, da effettuarsi per esame fra:

a) il personale civile di ruolo delle Amministrazioni statali ascritto al gruppo immediatamente inferiore alla data del 18 dicembre 1930;

b) il personale non di ruolo della Regia aeronautica (avventizio o salariato, con mansioni impiegatizie) che abbia prestato servizio ininterrotto presso le Amministrazioni statali almeno dal 31 dicembre 1928 e che sia ritenuto dal Consiglio di amministrazione meritevole di partecipare ai concorsi stessi, pel lodevole disimpegno delle mansioni inerenti al ruolo cui aspira.

Non costituisce interruzione l'allontanamento dal servizio per obblighi militari.

Pei candidati di cui sopra, si prescinde dal limite massimo di età fissato dai singoli ordinamenti, ma è necessario il possesso del prescritto titolo di studio per l'ammissione ai concorsi pei ruoli dei gruppi *A* e *B*.

Per l'ammissione ai concorsi pei ruoli del gruppo *C*, mentre si prescinde dal predetto limite massimo di età, si può non richiedere il prescritto titolo di studio nei riguardi del personale avventizio, ma è necessario il possesso dello stesso titolo nei riguardi del personale salariato con mansioni impiegatizie.

Nulla è innovato al disposto dell'art. 3 della legge 30 dicembre 1929, n. 2201, relativo ai concorsi di nomina in ruoli di gruppo *C* del personale subalterno invalido di guerra, i quali concorsi saranno effettuati per ciascun ruolo del predetto gruppo, unitamente a quelli previsti, pel medesimo gruppo, dal presente decreto.

Art. 5.

I posti di gruppo *A* e *B* messi a concorso, a norma del precedente art. 4, sono conferiti:

1° sino al raggiungimento delle proporzioni stabilite dall'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, in rapporto al totale dei posti del ruolo, ai candidati indicati nel precedente articolo che siano invalidi di guerra, o minorati per la causa nazionale;

2° in ragione dei quattro quinti dei rimanenti posti, ai candidati che siano ex combattenti, compresi quelli che abbiano preso parte ai fatti d'arme nelle Colonie italiane o nelle località indicate nell'art. 15 del R. decreto 17 maggio 1923, n. 1284, oppure siano orfani o vedove non rimaritate o sorelle nubili di caduti in guerra o per la causa nazionale;

3° per l'altro quinto, unitamente a quelli di cui ai precedenti numeri 1° e 2° che eventualmente restino disponibili, agli altri candidati.

Le nomine ai posti messi a concorso sono conferite nell'ordine di graduatoria formata in base alle votazioni ripor-

tate e con l'osservanza del disposto dell'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Art. 6.

I posti di gruppo *C*, messi a concorso a norma dell'articolo 4, sono conferiti, con assoluta precedenza ed anche in eccedenza all'aliquota di posti prevista dall'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, ai subalterni invalidi di guerra, contemplati nell'art. 3 della legge 30 dicembre 1929, n. 2201, che conseguano l'idoneità nel concorso.

I rimanenti posti sono attribuiti, con le norme di cui all'ultimo comma dell'art. 5, in ragione rispettivamente di due terzi e di un terzo, ai candidati indicati ai numeri 2° e 3° dell'articolo medesimo, osservato inoltre, ove occorra, il criterio di cui allo stesso n. 3° relativamente alle nomine ai posti che risultino disponibili nei limiti della quota stabilita per gli ex combattenti.

Art. 7.

Salvi i diritti previsti per gli invalidi di guerra dall'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e ferma l'osservanza delle disposizioni del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, nei confronti del personale non di ruolo avente diritto a sistemazione, i posti disponibili nel ruolo degli agenti subalterni sono conferiti, prescindendo dal limite massimo di età, al personale comunque in servizio non di ruolo nella Regia aeronautica almeno dal 1° gennaio 1930, in possesso degli altri requisiti.

Tali nomine sono disposte nei modi prescritti e nell'ordine risultante dall'art. 21 del citato decreto n. 2395.

Art. 8.

Il disposto dell'ultimo comma dell'art. 2 del R. decreto 10 gennaio 1926, n. 46, riflettente l'esonero dal servizio di prova del personale non di ruolo che consegua l'assunzione in ruolo, è esteso al personale che all'atto in cui ottenga la nomina in applicazione del presente decreto appartenga ad altro ruolo.

Art. 9.

Il collocamento nel grado dodicesimo dei ruoli di gruppo *C*, da effettuare ai sensi dell'art. 12 del R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, e dell'art. 7 del R. decreto 6 gennaio 1927, n. 27, nei riguardi degli ex combattenti, dei minorati per la causa nazionale e dei congiunti dei caduti in guerra o per la causa nazionale, che ottengano la nomina a posti degli indicati ruoli in attuazione del presente decreto, è disposto con riserva di anzianità a favore del personale cui spetti precedenza di nomina a mente di questo decreto.

Art. 10.

Ai fini della determinazione dell'assegno personale eventualmente spettante, ai sensi dell'art. 4 del R. decreto 26 luglio 1925, n. 1256, modificato con l'art. 2 del R. decreto 10 gennaio 1926, n. 46, al personale non di ruolo che consegue la nomina in applicazione del presente decreto, la retribuzione del personale medesimo è computata nell'importo in godimento al 1° dicembre 1930.

Per coloro i quali avessero assunto funzioni inerenti ad una categoria superiore a quella cui appartenevano alla predetta data 1° dicembre 1930, in virtù del titolo di studio prescritto, la determinazione dell'assegno personale riassorbibile sarà fatta in base alla retribuzione dell'operaio temporaneo d'ufficio o dell'avventizio che a quella stessa data già apparteneva alla suindicata categoria superiore e che godeva dei minori assegni.

Art. 11.

Le nomine a ruolo da conferire in applicazione del presente decreto non hanno alcun effetto retroattivo.

Art. 12.

Le ammissioni nel grado iniziale dei ruoli del personale civile tecnico per le costruzioni aeronautiche ed edili (tabelle nn. 3, 4, 5 e 6 dell'unito allegato) si effettuano per esame di concorso, tra i candidati provvisti del titolo di studio di cui all'art. 16, lettera *b*), del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, (titolo di studio da specificarsi nei decreti di approvazione dei bandi di concorso) ed in base a programmi di esame da allegarsi ai decreti stessi.

Art. 13.

Presso gli Enti territoriali della Regia aeronautica le funzioni di gestore di cassa o di magazzino, quando non siano affidate ad ufficiali, devono essere disimpegnate da primi ragionieri o ragionieri.

Art. 14.

Presso ciascun Comando di Zona aerea territoriale, alla diretta dipendenza del comandante, è destinato, con decreto del Ministro per l'aeronautica, un impiegato del ruolo amministrativo, di grado non inferiore al 7°, con funzioni di ispettore amministrativo territoriale.

Esso esercita le funzioni ed esegue gli incarichi che gli vengono affidati direttamente dal comandante della Zona aerea territoriale o, per suo mezzo, dal Ministero, in ordine ai servizi amministrativi di tutti gli Enti compresi nella circoscrizione della Zona.

Tali funzioni ed incarichi possono riferirsi al sindacato amministrativo ed economico in genere; all'espletamento di ispezioni od inchieste; ai rapporti con l'Avvocatura di Stato; alla espressione di pareri su questioni amministrative, come: esecuzione di provviste e di lavori, liquidazione di danni, ammissibilità delle cause di forza maggiore, responsabilità per perdite o avarie di derrate o materiale, per perdite di denari, fabbisogni finanziari dei singoli Enti ed ogni altro oggetto sul quale il comandante della Zona ritenga opportuno di essere illuminato.

I pareri dell'ispettore debbono essere sempre motivati e resi per iscritto.

L'ufficio dell'ispettore ha sede negli stessi locali del Comando.

Per l'esplicazione dei propri cómpiti, l'ispettore può richiedere agli Enti della Zona, ed i medesimi sono tenuti a fornirgli, tutti i dati, le informazioni ed i documenti che egli ritenga necessari.

Nessuna iniziativa può essere presa dall'ispettore, senza che ne abbia ottenuta esplicita autorizzazione dal comandante della Zona.

È in facoltà dell'ispettore di astenersi dal partecipare alle mense costituite presso gli Enti dove venga inviato ad espletare gli incarichi affidatigli.

Art. 15.

Sono applicabili agli ispettori amministrativi territoriali le disposizioni di cui all'art. 5 della legge 11 marzo 1926, n. 400; a quelli destinati fuori Roma compete, per una volta tanto, dopo il raggiungimento della destinazione, una indennità di L. 8800, oltre quanto altro loro spetti a norma delle vigenti disposizioni; tale indennità è pagabile per metà subito e per l'altra metà all'inizio del terzo anno di permanenza fuori Roma.

Di regola, la permanenza minima delle funzioni di ispettore amministrativo territoriale è di quattro anni, compatibilmente, beninteso, con le esigenze di servizio.

Fermo restando il diritto alle ordinarie indennità nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, nessuna speciale indennità compete agli impiegati destinati a coadiuvare l'ispettore nelle sue funzioni.

Art. 16.

La maggiore spesa derivante dall'attuazione dei ruoli organici di cui all'art. 1 del presente decreto dovrà trovare compenso in una corrispondente diminuzione negli stanziamenti dei capitoli sui quali gravano le spese di mano d'opera, mediante la eliminazione di un adeguato numero di salariati addetti a mansioni di ufficio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 20 ottobre 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BALBO — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 novembre 1932 - Anno XI
Atti del Governo, registro 326, foglio 49. — MANCINI.

ALLEGATO

Organici modificati del personale civile della Regia aeronautica.

TABELLA N. 1.

Personale amministrativo (Gruppo A).

Gradi		
4°	Direttore generale	1
5°	Ispettore generale	1
6°	Direttori capi divisione	12 (*a*)
7°	Capi sezione	26 (*b*)
8°	Consiglieri	30
9°	Primi segretari	52
10°	Segretari	55
11°	Vice segretari	
	Totale	177

a) di cui due con funzioni di Ispettore superiore.
b) di cui cinque con funzioni di Ispettore.

TABELLA N. 2.

Personale di ragioneria (Gruppo B).

Gradi		
7°	Ispettori	6
8°	Ragionieri capi	14
9°	Primi ragionieri	41
10°	Ragionieri	25
11°	Vice ragionieri	
	Totale	86

TABELLA N. 3.

Capitecnici (Gruppo B).

Gradi		
8°	Capitecnici principali	12
9°	Primi capitecnici	37
10°	Capitecnici	22
11°	Capitecnici aggiunti	
	Totale	71

TABELLA N. 4.

Geometri (Gruppo B).

Gradi		
8°	Geometri principali	4
9°	Primi geometri	12
10°	Geometri	8
11°	Geometri aggiunti	
	Totale	24

TABELLA N. 5.

Disegnatori tecnici per le costruzioni aeronautiche (Gruppo B).

Gradi		
8°	Capi disegnatori tecnici principali	9
9°	Capi disegnatori tecnici	28
10°	Disegnatori tecnici	18
11°	Disegnatori tecnici aggiunti	
	Totale	55

TABELLA N. 6.

Disegnatori tecnici per le costruzioni edili (Gruppo B).

Gradi		
8°	Capi disegnatori tecnici principali	3
9°	Capi disegnatori tecnici	10
10°	Disegnatori tecnici	6
11°	Disegnatori tecnici aggiunti	
	Totale	19

TABELLA N. 7.

Personale di ordine (Gruppo C).

Gradi		
9°	Archivisti capi	28
10°	Primi archivisti	82
11°	Archivisti	137
12°	Applicati	245
13°	Alunni d'ordine	53
	Totale	545

TABELLA N. 8.

Assistenti tecnici (Gruppo C).

Gradi	
12° Assistenti tecnici	24
13° Assistenti tecnici aggiunti	8
Totale . . .	32

TABELLA N. 9.

Assistenti edili (Gruppo C).

Gradi	
12° Assistenti edili	12
13° Assistenti edili aggiunti	4
Totale . . .	16

TABELLA N. 10.

Personale subalterno.

Gradi	
Primi commessi	3
Uscieri capi	28
Uscieri	30
Inservienti	15
Totale . . .	76

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze: JUNG — *Il Ministro per l'aeronautica:* BALBO

REGIO DECRETO 20 ottobre 1932, n. 1436.

Radiazione del rimorchiatore « Vigilante » dal quadro del Regio naviglio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178;

Udito il parere del Comitato degli ammiragli;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Regio rimorchiatore « Vigilante » è radiato dal quadro del naviglio da guerra dello Stato a datare dal 15 novembre 1932.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 20 ottobre 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

SIRIANNI.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 novembre 1932 - Anno XI
Atti del Governo, registro 326, foglio 41. — FERZI.

REGIO DECRETO 27 ottobre 1932, n. 1437.

Modificazione dell'art. 174 del regolamento 1° settembre 1925, n. 2009, per i Convitti nazionali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 174 del regolamento 1° settembre 1925, numero 2009, per i Convitti nazionali;

Riconosciuta la necessità di modificare l'articolo predetto;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'art. 174 del regolamento 1° settembre 1925, n. 2009, per i Convitti nazionali è sostituito dal seguente:

« Salvo quanto è disposto nei precedente articolo, i posti gratuiti che siano ancora disponibili dopo il collocamento dei vincitori del concorso, possono essere conferiti per un solo anno dal Ministro per l'educazione nazionale ad alunni che siano particolarmente meritevoli per profitto e per disagiata condizione economica.

« I detti conferimenti non potranno aver luogo oltre il 30 novembre di ciascun anno ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 27 ottobre 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 novembre 1932 - Anno XI
Atti del Governo, registro 326, foglio 51. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 14 ottobre 1932, n. 1438.

Autorizzazione all'Istituto nazionale delle assicurazioni ad assumere in riassicurazione i rischi del credito di esportazione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1927, n. 1046, concernente la garanzia dei crediti all'esportazione soggetti a rischi speciali, modificato e convertito nella legge 14 giugno 1928, n. 1470;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere, nell'interesse del commercio di esportazione, alla riassicurazione dei relativi rischi, da coprire di assicurazione presso Compagnia privata;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sul fondo esistente presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni, per effetto dell'art. 10 del R. decreto-legge 2 giugno 1927, n. 1040, sulla garanzia di crediti di esportazione, il predetto Istituto nazionale delle assicurazioni assumerà fino al 31 dicembre 1934, in riassicurazione, ai termini e con i limiti di cui ai successivi articoli, il portafoglio dei rischi inerenti ai crediti per l'esportazione di prodotti nazionali, assicurati dalla Compagnia autorizzata ad esercitare nel Regno l'assicurazione del credito dal 1° gennaio 1933.

Art. 2.

La riassicurazione avrà luogo nella misura del 70 % della quota di credito non superiore al 75 % assunta direttamente dalla Compagnia. I premi corrispondenti saranno portati in aumento del fondo di cui al precedente articolo e sul fondo stesso saranno addebitati gli indennizzi.

L'assunzione in riassicurazione sarà consentita con la clausola espressa che, nei rapporti fra l'Istituto riassicuratore e la Compagnia riassicurata, la eventuale eccedenza passiva del cumulo degli indennizzi rispetto al cumulo dei premi maturati, per ogni anno solare, non potrà superare l'importo massimo di lire due milioni, ferma restando la piena responsabilità della Compagnia di assicurazione per il pagamento delle indennità dovute agli assicurati.

Art. 3.

L'art. 11, 3° e 4° comma, del R. decreto-legge 2 giugno 1927, n. 1046, è modificato ed integrato come segue:

« n. 3 - un rappresentante del Ministero delle corporazioni, funzionario del servizio delle assicurazioni;

« n. 5 - il presidente dell'Istituto nazionale dell'esportazione;

il direttore generale della produzione industriale e degli scambi, presidente del Comitato tecnico dell'Istituto predetto.

« Per ognuno dei membri sarà anche nominato il sostituto.

« Il predetto Comitato vigilerà sulla gestione di cui al presente decreto ».

Art. 4.

Il contratto di riassicurazione globale da stipularsi fra l'Istituto nazionale delle assicurazioni e la Compagnia cedente sarà sottoposto all'approvazione dei Ministeri delle corporazioni e delle finanze.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato dalla R. nave *Savoia*, addì 14 ottobre 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 novembre 1932 - Anno XI
Atti del Governo, registro 326, foglio 61. — MANCINI.

REGIO DECRETO 20 ottobre 1932.

Sostituzione di un consigliere di amministrazione del Banco di Sicilia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto lo statuto del Banco di Sicilia approvato con R. decreto-legge 27 novembre 1927, n. 2211;

Visto il Nostro decreto 3 marzo 1930 col quale fu nominato consigliere di amministrazione del Banco di Sicilia, ai sensi dell'art. 11 dello statuto predetto, il sig. conte avv. Giuseppe Maurigi;

Visto l'altro Nostro decreto 5 marzo 1931 col quale fu costituito il Consiglio generale del Banco di Sicilia;

Viste le dimissioni dalla carica rassegnate dal detto conte avv. Giuseppe Maurigi;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Ministro per l'agricoltura e le foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono accettate le dimissioni presentate dal conte avv. Giuseppe Maurigi dalla carica di consigliere di amministrazione del Banco di Sicilia e in sua sostituzione è nominato alla carica stessa il cav. Lucio Tasca, cui è assegnato l'emolumento fisso di annue L. 36.000, salvo la riduzione da operarsi ai sensi del R. decreto-legge 20 novembre 1930-IX, n. 1491.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a San Rossore, addì 20 ottobre 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

JUNG — ACERBO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 novembre 1932 - Anno XI
Registro n. 9 Finanze, foglio n. 96 — GUALTIERI.

(6929)

DECRETO MINISTERIALE 9 novembre 1932.

Nomina del commissario governativo per la Cassa cooperativa di prestiti di Bagolino (Brescia).

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Veduta la legge 6 giugno 1932, n. 656, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie;

Considerata l'opportunità di provvedere al riordinamento della Cassa cooperativa di prestiti di Bagolino, provincia di Brescia;

Veduta la lettera 29 ottobre 1932-XI, n. 32657, di S. E. il prefetto di Brescia:

Decreta:

Il rag. Luigi Papetti commissario prefettizio della Cassa cooperativa di prestiti di Bagolino, in provincia di Brescia, cessa dalla carica ed il rag. Carlo Chelotti da Brescia è nominato commissario governativo della Cassa stessa con le attribuzioni di cui all'art. 20 della citata legge 6 giugno 1932, n. 656, e con la facoltà attribuita al Consiglio d'amministra-

zione dall'art. 21, 1° comma, della legge suddetta per il caso di reintegrazione del patrimonio dell'Azienda o del suo scioglimento e successiva liquidazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 novembre 1932 - Anno XI

Il Ministro: ACERBO.

(6931)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 359-1 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Suffich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Suffich Giovanni, figlio del fu Martino e di Fosca Orbanich, nato a Gimino il 12 maggio 1897 e abitante a Gimino, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Soffici ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Giovanna Bosaz fu Giovanni e fu Giovanna Seez, nata a Gimino il 13 marzo 1902; ai figli nati a Gimino: Antonio, il 30 giugno 1921; Emilia, il 1° marzo 1924; Eufemia, il 25 gennaio 1927.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 12 gennaio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(5527)

N. 359 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto he i cognomi « Suffich » e « Orbanich » sono di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

I cognomi della signora Suffich Fosca vedova di Martino, figlia del fu Stefano Orbanich e della fu Fosca Panich, nata a Gimino il 7 giugno 1859 e abitante a Gimino, sono restituiti, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Soffici » e « Urbani » (Soffici vedova Fosca nata Urbani).
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana di « Soffici » anche ai figli nati a Gimino: Giovanna, il 30 dicembre 1883; Matteo, il 23 febbraio 1890; alla nuora Eufemia Follo di Matteo e fu Maria Rudan, moglie di Matteo Suffich, nata a Sanvincenti il 15 novembre 1901; ai nipoti, figli di Matteo e di Eufemia Suffich, nati a Gimino: Amalia, il 14 dicembre 1920; Maria, il 7 gennaio 1924; Ermanno, il 31 gennaio 1927.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 12 gennaio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(5628)

N. 346 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926 n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Suffich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Suffich Martino, figlio del fu Giuseppe e della fu Fosca Suffich, nato a Gimino il 5 settembre 1864 e abitante a Gimino, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Soffici ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Fosca Sania fu Giovanni e fu Mattea Sgrablich, nata a Pisino il 7 maggio 1867; ai figli nati a Gimino: Maria, il 30 settembre 1898; Giuseppe, il 15 luglio 1905; Eufemia, il 27 marzo 1910; Giovanni, il 27 marzo 1910.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 20 dicembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(5629)

N. 317 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Suffich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata:

Decreta:

Il cognome del sig. Suffich Matteo, figlio del fu Antonio e della fu Marianna Bancich, nato a Gimino il 1° novembre 1895 e abitante a Gimino, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Soffici ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Fosca Cramar di Giovanni e di Eufemia Seez, nata a Gimino il 4 febbraio 1905; al figlio Federico, nato a Gimino, il 28 novembre 1925.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 20 dicembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(5630)

N. 336 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R decreto legge anzidetto.

Ritenuto che i cognomi « Suffich » e « Damianich » sono di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge devono riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata:

Decreta:

Il cognome della signora Suffich Maria vedova di Giovanni, figlia del fu Antonio Damianich e della fu Martina Tomissich, nato a Gimino il 7 dicembre 1852, e abitante a Gimino, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Soffici » e « Damiani » (Soffici vedova Maria nata Damiani).

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana di « Soffici » anche ai figli nati a Gimino: Antonio, il 5 agosto 1891; Martino, il 7 novembre 1887; alla nuora Maria Hrelia di Giuseppe e di Maria Cressina, moglie di Martino Suffich, nata a Gimino il 21 settembre 1894; alla nipote Eufemia, figlia di Martino Suffich e di Maria Hrelia, nata a Gimino il 30 luglio 1922; ai nipoti figli di Martino Suffich e della fu Antonia Suffich, nati a Gimino: Giovanna, il 26 dicembre 1910; Anna, il 29 agosto 1913; Giuseppe, il 24 marzo 1925; Fosca, il 21 gennaio 1920; Antonia, il 25 aprile 1921.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 20 dicembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(5631)

N. 318 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto legge 10 gennaio 1926, n 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Suffich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata:

Decreta:

Il cognome del sig. Suffich Giuseppe, figlio del fu Antonio e della fu Marianna Bancich, nato a Gimino, il 27 novembre 1899, e abitante a Gimino, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Soffici ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Giovanna Suffich di Matteo e di Marianna Mattica, nata a Gimino il 6 giugno 1903; al figlio: Augusto, nato a Gimino l'8 febbraio 1926

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 20 dicembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(5532)

N. 319 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Suffich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Suffich Giovanni, figlio del fu Antonio e della fu Marianna Bancich, nato a Gimino il 13 dicembre 1893 e abitante a Gimino, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Soffici ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Maria Tomissich di Antonio e fu Marianna Iellenich, nata a Gimino il 14 gennaio 1887; alle figlie nate a Gimino: Rosa, il 27 agosto 1920; Giuseppina, il 13 marzo 1922.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 20 dicembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(5633)

N. 185 S.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Sincovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Sincovich Gaetano, figlio di Matteo e della fu Caterina Stocovaz, nato a Buie d'Istria il 26 novembre 1892 e abitante a Buie d'Istria, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Sinico ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Maria Zubin fu Matteo e fu Antonia Stocovaz, nata a Castelvenere il 30 marzo 1897; ai figli nati a Buie d'Istria: Emilio, il 25 marzo 1920; Livia, il 23 luglio 1922.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 12 gennaio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(5634)

N. 186 S.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Sincovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Sincovich Giacomo, figlio del fu Giovanni e di Caterina Gorian, nato a Momiano (Buie Istria) il 18 giugno 1865 e abitante a Buie Istria, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di: « Sinico ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Maria Selibara fu Andrea e fu Antonia Tagliapietra, nata a Buie d'Istria il 30 novembre 1869

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 12 gennaio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(5635)

N. 187 S.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Sincovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Sincovich Giacomo, figlio del fu Matteo e della fu Caterina Cralievich, nato a Momiano (Buie Istria) il 13 marzo 1865 e abitante a Momiano (Buie Istria), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Sinico ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche ai figli della defunta moglie Caterina Deluca nata a Momiano: Pietro, il 7 febbraio 1893; Filomena, il 15 giugno 1898; Matteo, il 26 settembre 1900; Alberto, il 18 novembre 1904, Giacomo, il 13 aprile 1907; Giuseppe, il 16 febbraio 1914; ed alla nuora Antonia Prelaz di Matteo e fu Maria Bartolich, moglie di Matteo Sincovich, nata a Buie il 11 marzo 1907.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 12 gennaio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(5636)

N. 148 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che i cognomi « Salich » e « Tulliach » sono di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge devono riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

I cognomi della signora Salich Anna ved. di Antonio, figlia di Antonio e di Lucia Andreassich, nata a Momiano (Buie d'Istria) il 23 dicembre 1893 e abitante a Buie d'Istria, sono restituiti, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Salis » e « Tulliani » (Salis ved. Anna nata Tulliani).

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana di « Salis » anche ai figli nati a Momiano: Natalia, il 28 gennaio 1914; Olimpia, il 24 ottobre 1918; Amalia, il 18 febbraio 1921; Adria, il 20 agosto 1924.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 10 gennaio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(5637)

N. 146 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Sabaz » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Sabaz Giovanni, figlio del fu Vincenzo e della fu Pasqua Tutti, nato a Buie d'Istria il 31 ottobre 1865 e abitante a Buie d'Istria, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Sabatti ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Antonia Papo fu Francesco e di Maria Furlan, nata a Buie il 27 dicembre 1868.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 11 gennaio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(5638)

N. 151 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Salich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Salich Giovanni, figlio di Antonio e di Giovanna Perossa, nato a Momiano (Buie d'Istria) il 20 maggio 1887 e abitante a Buie d'Istria, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Salis ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Maria Giurgiovich fu Mariano e fu Maria Marussich, nata a Momiano il 27 giugno 1886; ed ai figli nati a Momiano: Giovanni, il 29 gennaio 1915; Nerina, il 29 febbraio 1920; Attilio, il 12 febbraio 1922; Anna, il 5 luglio 1924; Mario, il 2 febbraio 1926.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 10 gennaio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(5639)

N. 152 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Salich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Salich Giovanni, figlio di Matteo e di Antonia Orlando, nato o Momiano (Buie) l'8 marzo 1871 e abitante a Buie d'Istria, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Salis ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Antonia Smillovich fu Giovanni e fu Antonia Vigini, nata a Momiano il 1° maggio 1877.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 10 gennaio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(5640)

N. 149 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Salich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Salich Antonio, figlio di Antonio e di Giovanna Perossa, nato a Momiano (Buie d'Istria) il 15 marzo 1892 e abitante a Buie d'Istria, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Salis ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Maria Candotti di Giovanni e di Giovanna Giacovaz, nata a Momiano il 14 febbraio 1899.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 10 gennaio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(5641)

N. 305 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Sagrich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Sagrich Giuseppe, figlio del fu Antonio e di Antonia Pamich, nato a Gimino il 16 marzo 1888 e abitante a Gimino, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Sagri ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Marianna Petech di Giuseppe e fu Antonia Durcotta, nata a Gimino il 20 settembre 1894; ed ai figli nati a Gimino: Giovanni, il 20 dicembre 1913; Maria, il 7 marzo 1915; Liberato, il 23 dicembre 1916; Antonia, il 23 settembre 1919; Fosca, il 7 aprile 1926.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 20 dicembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(5642)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per l'agricoltura e le foreste ha presentato alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati, con lettera in data 10 novembre 1932-XI, il seguente disegno di legge: Conversione in legge del R. decreto-legge 23 giugno 1932, n. 913, che modifica l'art. 31 della legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi.

(6933)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per l'agricoltura e le foreste ha presentato alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati, con lettera in data 9 novembre 1932-XI, il seguente disegno di legge: Conversione in legge del R. decreto-legge 24 maggio 1932, n. 721, riguardante la cedibilità per girata e senza spese delle delegazioni rilasciate dalle Provincie e dai Comuni alle Casse di risparmio ed ai Monti di pietà di prima categoria a garanzia di prestiti.

(6934)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le comunicazioni ha inviato alla Presidenza della Camera dei deputati con lettera in data 10 novembre 1932 il disegno di legge relativo alla conversione in legge del R. decreto-legge 27 ottobre 1932, n. 1382, che approva una convenzione modificativa di quella vigente con la Società « Italia » per l'esercizio delle linee di navigazione Genova-Centro America e Sud America (Pacifico) e Genova-Australia, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 2 novembre 1932-XI.

(6935)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notari dall'esercizio.

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con R. decreto in data 27 ottobre 1932, in corso di registrazione alla Corte dei conti, il notaro sig. Longo Francesco, residente nel comune di Catania,

distretto notarile di Catania, è stato dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal 7 novembre 1932, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 a 39 del R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953.

Roma, 5 novembre 1932 - Anno XI

p. *Il Ministro*: TUFAROLI.

(6936)

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con R. decreto in data 3 novembre 1932, in corso di registrazione alla Corte dei conti, il notaro sig. Spironelli Girolamo, residente nel comune di Farra di Soligo, distretto notarile di Treviso, è stato dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal 22 novembre 1932, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 a 39 del R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953.

Roma, 9 novembre 1932 - Anno XI

p. *Il Ministro*: TUFAROLI.

(6937)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 230.

Media dei cambi e delle rendite

dell'11 novembre 1932 - Anno XI.

S. U. America (Dollaro)	19.52
Inghilterra (Sterlina)	64.20
Francia (Franco)	76.60
Svizzera (Franco)	376.15
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	4.25
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.712
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	17.25
Cecoslovacchia (Corona)	58.10
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	3.37
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.652
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	3.28
Olanda (Fiorino)	7.852
Polonia (Zloty)	219 —
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	160 —
Svezia (Corona)	3.42
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U R S S (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendita 3.50 % (1906)	76.70
Id. 3,50 % (1902)	73.675
Id. 3 % lordo	53.70
Consolidato 5 %	83.725
Buoni novennali. Scadenza 1932	100 —
Id. id. Id 1934	100.65
Id. id Id. 1940	101.075
Id. id. Id. 1941	101.075
Obbligazioni Venezie 3,50 %	85.35

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 231.

Media dei cambi e delle rendite

del 12 novembre 1932 - Anno XI

S. U. America (Dollaro)	19.52
Inghilterra (Sterlina)	64.60
Francia (Franco)	76.60
Svizzera (Franco)	376 —
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	4.25
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.712
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	17.40
Cecoslovacchia (Corona)	58.05
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	3.37
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.655
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	3.30
Olanda (Fiorino)	7.857
Polonia (Zloty)	219 —
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	160 —
Svezia (Corona)	3.43
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U R S S (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendita 3,50 % (1906)	76.825
Id. 3,50 % (1902)	73.70
Id. 3 % lordo	53.70
Consolidato 5 %	83.80
Buoni novennali. Scadenza 1932	100 —
Id. id. Id. 1934	100.60
Id. id. Id. 1940	101.10
Id. id. Id. 1941	101.125
Obbligazioni Venezie 3,50 %	85.35

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Tramutamento di certificato consolidato 5 per cento.

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 93.

E stato chiesto il tramutamento in cartelle al portatore sino alla concorrenza di L. 390, e la traslazione della residuale rendita a favore del minore Siniscalco Raffaele di Americo, del certificato consolidato 5 per cento, n. 141053 dell'annua rendita di L. 525, intestato a Siniscalco Grazia di Americo, minore sotto la patria potestà del padre, domiciliato a Baronissi (Salerno)

Essendo detto certificato mancante di una notevole parte del secondo mezzo foglio (3ª e 4ª pagina del certificato stesso), si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si procederà alla chiesta operazione ai sensi dell'art. 169 del vigente regolamento sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 10 settembre 1932 - Anno X

Il direttore generale: CIARROCCA.

(6500)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione.** (Elenco n. 15).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 % » » »	484644 484645 484646 484647	450 — 150 — 450 — 150 —	Binda Giuseppe / Binda Anselmo fu Andrea dom. a Gallarate (*Milano*). La seconda e quarta rendita sono vincolate di usufrutto.	Binda Giuseppe / Binda Anselmo fu Andrea *minori sotto la p. p. della madre Gellera Luigia di Anselmo, ved. Binda*, dom. a Gallarate (*Varese*). La seconda e quarta rendita sono vincolate di usufrutto.
»	407424	1650 —	Ferrante Michelangelo Giuseppe, Dora, Antonio e *Fausto* fu Domenico, minori sotto la p. p. della madre De Novellis Mariannina ved. Ferrante Domenico, dom. a Belvedere Marittimo (Potenza).	Ferrante Michelangelo, Giuseppe, Dora, Antonio, e *Fausta-Maria* fu Domenico, minori, ecc. come contro.
»	237723	400 —	Rosano Lorenzina fu Lorenzo, nubile dom. a Fossano (Cuneo) vincolata di usufrutto	Rosano Lorenzina fu Lorenzo, *minore sotto la tutela di Riga Bartolomeo fu Bartolomeo*, dom. come contro vincolata di usufrutto.
»	105394	15 —	Di Franco Francesco di Francesco, dom. a Roma.	Di Franco Francesco di Francesco, *minore sotto la p. p. del padre*, dom. a Roma.
3,50 %	162690	700 —	Pozzo *Giovannina* di Pietro moglie di Asti Giacomo, dom. a Torino vincolata.	Pozzo *Luigia-Elisabetta-Giovanna*, di Pietro, moglie di Asti Giacomo, dom. a Torino - vincolata.
Cons. 5 %	473474	800 —	*Bertolina* Lorenza di Giovanni Salvatore *nubile*, dom. in Partinico (Palermo).	*Bertolino* Lorenza di Giovanni Salvatore, *moglie di Molisi Francesco*, dom. come contro.
»	199758	500 —	Guglielmo Eugenia fu Giovanni, *nubile*, domiciliata a Gravere (Torino); con usufrutto vitalizio a Didero Anna fu Battista, ved. di Guglielmo Giovanni.	Guglielmo Eugenia fu Giovanni, *minore sotto la p. p. della madre Didero Anna* fu Battista, ved. ecc. come contro.
3,50 %	800513	140 —	Intestata come la precedente.	Intestata come la precedente.
»	411312	70 —	Moglia Franceschina di *Raffaele*, minore sotto la p. p. del detto suo padre e figli nascituri dal detto Moglia *Raffaele* fu Ilario, dom. in Genova; con usufrutto vitalizio a Moglia *Raffaele* fu Ilario, dom. a Genova.	Moglia Franceschina di *Andrea-Raffaele*, minore sotto la p. p. del detto suo padre e figli nascituri dal detto Moglia *Andrea-Raffaele* fu Ilario, dom. in Genova con usufrutto vitalizio a Moglia *Andrea-Raffaele* fu Ilario, dom. in Genova.
Cons. 5 %	425892	225 —	Miccio Domenico fu *Maurantonio* minore sotto la tutela di Miccio Pasquale, dom a S. Mauro Forte (Potenza).	Miccio Domenico fu *Antonio*, minore, ecc. come contro.
» » »	171639 171638 171640	65 — 65 — 45 —	Visendaz *Graziella* / Visendaz Erasmo / Visendaz Erasmo e *Graziella* fu Giuseppe minor sotto la p. p. della madre Pernettaz Maria fu Claudio ved. Visendaz e moglie in seconde nozze di Pattono *Anselmo*, dom. in Brusson (Torino) - L'ultima rendita è con usufrutto vitalizio a Pernettaz Maria fu Claudio, ved. di Visendaz Giuseppe, moglie in seconde nozze di Pattono *Anselmo*, domiciliato a Brusson (Torino).	Visendaz Maria-Giuseppa-Graziella / Visendaz Erasmo / Visendaz Erasmo e *Maria-Giuseppa-Graziella* fu Giuseppe minori sotto la p. p. della madre Pernettaz Maria fu Claudio ved. Visendaz e moglie in seconde nozze di Pattono *Alessandro-Carlo-Antonio*, dom. a Brusson (Torino). L'ultima rendita è con usufrutto vitalizio a Pernettaz Maria fu Claudio ved. di Visendaz Giuseppe e moglie in seconde nozze di Pattono *Alessandro-Carlo-Antonio*, domiciliato come contro.
3,50 %	316446	1750 —	Griffey *Adele* di Giuseppe, nubile, dom. a Susa (Torino) - vincolata.	Griffey *Celina-Giovanna-Adele* di Giuseppe, nubile, dom. a Torino vincolata.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

(6738) Roma, il 15 ottobre 1932 - Anno X. *Il direttore generale*: CIARROCCA.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª *pubblicazione*).

Rettifiche d'intestazione.

(Elenco n. 18).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 % »	388823 388824	400 — 400 —	Mastromattei *Giustina* / Mastromattei *Giuseppina* fu Filippo, nubili, dom a *Castellana* (Bari); vincolate.	Mastromattei *Anna-Giustina* / Mastromattei *Maria-Giuseppa* fu Filippo, nubili, domicil. a *Bari;* vincolate.
» »	85627 85628	60 — 60 —	Ciarelli Carmine-Ludovico / Ciarelli Alfonso fu Donato, domicil. in Atessa (Chieti).	Ciarelli Carmine-Ludovico / Ciarelli Alfonso fu Donato, *minori sotto la p. p. della madre Tucci Adelina fu Stefano, ved. Ciarelli*, dom. in Atessa (Chieti).
»	346924	1.100 —	Baronio Giacomo fu Giuseppe, minore sotto la p. p. della madre Olini Lucia-Paolina fu Giovanni, ved. Baronio, rimaritata Caravelli, dom. a Milano; con usuf. vital. a Lertora *Teresa* fu Giacomo, ved. di Baronio Angelo, dom. a Cremona.	Intestata come contro; con usuf. vital. a Lertora *Maria* fu Giacomo, ved. ecc., come contro.
3,50 %	600875	63 —	Petazzini *Celeste* ed *Elvira* fu Giovanni, minori sotto la p. p. della madre Galli Adele, ved. di Petazzini Giovanni, dom. a Cicognara, frazione del comune di Viadana (Mantova).	Petazzini *Maria-Celestina* ed *Elisa-Lucia* fu Giovanni, minori ecc., come contro.
Cons. 5 %	342180	260 —	*Peyrani* Nicolina-*Michela* fu Giovanni, moglie di Bresso Michele-Angelo, dom. a Pinerolo (Torino), vincolata.	
»	296284	1.200 —	*Peyrani* Nicolina fu Giovanni, moglie di Bresso *Angelo*, dom. a Pinerolo (Torino), vincolata.	*Peirano Nicolina-Teresa-Michela* fu Giovanni, moglie di Bresso *Michele-Angelo*, dom. come contro, vincolate.
»	260071	530 —	*Pejrani Michelina*-Nicolina fu Giovanni, moglie di Bresso *Angelo*, dom. a Pinerolo (Torino), vincolata.	
3,50 %	211292	105 —	*Peyrani* Nicolina-*Michela* fu Giovanni, moglie di Bresso Michele-Angela, dom. a Pinerolo (Torino), vincolata.	Intestata come la precedente.
»	245233	175 —	Sanguinetti *Luigi-Bernardo* fu Giovan Battista, dom a Chiavari (Genova), ipotecata.	Sanguinetti *Bernardo-Luigi* fu Giovan Battista, dom. come contro, ipotecata.
Cons. 5 %	181076	530 —	Catarinella Principia fu Pasquale, moglie di Catarinella *Biase* fu Michele, dom. a Lavello (Potenza), vincolata.	Catarinella Principia fu Pasquale, moglie di Catarinella *Roberto-Vito-Biase* fu Michele, dom. come contro, vincolata.
»	118500	1.460 —	*Maggiore Nicola* fu Emanuele, dom. a Traso (Genova).	*Maggiolo Nicolò* fu Emanuele, dom. come contro.
3,50 %	456013	70 —	Zanello *Elisa-Luigia* fu Domenico, moglie di Pollino Secondo, dom. a Vercelli, vincolata.	Zanello *Luigia-Elisabetta* fu Domenico, moglie ecc. come contro.
Cons. 5 %	410372	235 —	Cascarino Erminio di *Antonio*, dom. a Venasco (Campobasso); con usuf. congiuntivo e cumulativo ai coniugi Cascarino *Antonio* fu Giuseppe e Papa Concetta fu Giovanni, dom. a Venasco (Campobasso).	Cascarino *Luca-Erminio* di *Antonio*, dom. come contro; con usuf. congiuntivo e cumulativo ai coniugi Cascarino *Antonino* ecc. come contro.
»	135072	500 —	Prati De Pellati Francesca fu Carlo, dom. a Castellazzo (Alessandria).	Prati De Pellati Francesca fu Carlo, *ved. di Gasti Alessandro* fu *Giuseppe*, dom. come contro.
»	389976	2.810 —	Del Monte Sara fu Alessandro, moglie di Pitigliani-Bonaventura *Guglielmo*, dom. a Pisa.	Del Monte Sara fu Alessandro, moglie di Pitigliani-Bonaventura *Beniamino-Guglielmo*, dom. a Pisa.

DEBITO	NUMERO di iscrizione	AMMONTARE della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Cons. 5 %	396123	200 —	Orsini *Olga* di Edoardo, nubile, dom. a Napoli	Orsini *Gravina-Olga* di Edoardo, *minore sotto la p. p. del padre*, dom. a Napoli.
»	180627	2.940 —	Corbi *Elisabetta* fu Alberto minore sotto la *tutela* di Marini Assunta fu Ferdinando, ved. Corbi, dom ad Aquila.	Corbi *Elisa* fu Alberto, minore sotto la *p. p. della madre* Marini Assunta fu Ferdinando, ved. Corbi, dom come contro.
»	180629	435 —		
»	204334	415 —	Corbi *Elisabetta* fu Alberto, minore sotto la p. p. della madre Marini fu Ferdinando ved. Corbi, dom. ad Avezzana (Aquila).	
Buono Tesoro novennale serie	1651	Cap. 1.500 —	Giavazzi Carolina. *Emilia, Luigina*, fu Giacomo, minori sotto la p. p. della madre Sironi Luigina, ved. Giavazzi	Giavazzi Carolina, *Adriana-Emilia, Luigi* fu Giacomo, minori ecc. come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 5 novembre 1932 - Anno XI

Il direttore generale: CIARROCCA.

(6397)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Soppressione del Consorzio di irrigazione e di trasformazione fondiaria della Valle del lago di Bracciano (Roma).

Con decreto Reale 25 agosto 1932 registrato alla Corte dei conti il 28 settembre 1932, registro 15, foglio 146, è stato soppresso il Consorzio di irrigazione e di trasformazione fondiaria della Valle del lago di Bracciano (Roma).

Il Consorzio continuerà a funzionare, come stralciario e liquidatore, fino alla totale liquidazione dei crediti e dei debiti precedenti alla soppressione dell'Ente, nonchè delle spese che matureranno durante il periodo liquidatorio.

(6915)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur.

In data 14 ottobre 1932-X è stato rilasciato l'exequatur al signor dott. Guido Reinach, console onorario di Romania a Milano.

(6916)

In data 15 settembre 1932-X è stato rilasciato l'exequatur al signor E. Talbot Smith, console degli Stati Uniti di America a Milano.

(6917)

In data 14 ottobre 1932-X è stato rilasciato l'exequatur al signor Raffaele Russi, console onorario di Ungheria a Bari.

(6918)

In data 14 ottobre 1932-X è stato rilasciato l'exequatur al signor cav. Filippo Brogliato, console onorario del Principato di Monaco a Venezia.

(6919)

In data 14 ottobre 1932-X è stato rilasciato l'exequatur al signor Vales W. Signor, vice console degli Stati Uniti di America a Napoli.

(6920)

In data 21 ottobre 1932-X è stato rilasciato l'exequatur al signor Pietro Genovita, vice console onorario di Danimarca in Taranto.

(6921)

CONCORSI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Rinvio delle prove scritte del concorso bandito per posti ad un corso di tirocinio teorico-pratico per ufficiali metrici aggiunti.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il proprio decreto in data 10 aprile 1932-X, col quale è stato indetto un concorso per 13 posti di aspiranti ad un corso di tirocinio teorico-pratico per ufficiali metrici aggiunti in prova nell'Amministrazione metrica e del saggio delle monete e dei metalli preziosi;

Visto il successivo decreto in data 25 luglio 1932-X, col quale fu esteso a 20 il numero dei posti messi a concorso e vennero rimandate al mese di novembre 1932 le prove scritte;

Ritenuto che il laborioso esame delle domande di ammissione al detto concorso, presentate in numero rilevante, non può essere espletato in tempo per l'esecuzione delle prove scritte nel termine già fissato;

Decreta:

Sono rinviate al mese di gennaio 1933-XI, in giorni da stabilirsi e da comunicarsi direttamente ai concorrenti, le prove scritte del concorso di cui ai succitati decreti 10 aprile e 25 luglio 1932-X

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 27 ottobre 1932 - Anno X

p. *Il Ministro*: ASQUINI

(6930)

MUGNOZZA GIUSEPPE *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato G. C.